

**DETERMINAZIONE DSAI/10/2019/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO IN MATERIA DI  
REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 12 marzo 2019

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 586/2012/R/idr, recante "prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato" e s.m.i. (di seguito: Direttiva trasparenza fatturazione);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 529/2013/R/com, recante “Modifiche e integrazioni urgenti alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della componente UI1” (di seguito: deliberazione 529/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/idr) nonché il suo Allegato A recante la “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)” (di seguito: TIMSII);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 6/2013/R/com, l’Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l’istituzione di un’apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze del servizio idrico integrato (SII) (articolo 24, comma 1); inoltre, con deliberazione 529/2013/R/idr, l’Autorità ha incrementato, a decorrere dall’1 gennaio 2014, il valore della componente UI1 da 0,05 centesimi di euro/m<sup>3</sup> a 0,4 centesimi di euro/m<sup>3</sup> (articolo 2, comma 1);
- l’articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione 6/2013/R/com ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali, di seguito CSEA), entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall’applicazione della componente UI1; il successivo comma 5, prevede che in caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la CSEA applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato:
  - a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
  - b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge

108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.

- con la deliberazione 586/2012/R/idr l’Autorità ha approvato la Direttiva trasparenza di fatturazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, la quale prevede che il documento di fatturazione destinato all’utente contenga obbligatoriamente una serie di informazioni, tra le quali:
  - il consumo annuo dell’utente finale, calcolato sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime disponibili (art. 4, comma 3, in vigore fino al 31 dicembre 2016);
  - il numero minimo di tentativi di raccolta annui e il consumo medio annuo così come definiti dal TIMSII (art. 4, comma 3, in vigore dall’1° gennaio 2017);
  - le procedure previste dalle condizioni contrattuali in caso di morosità e i relativi costi eventualmente addebitabili all’utente finale in conformità alla normativa vigente (art. 6, comma 2);
  - l’indicazione, in forma grafica, conforme al fac-simile di cui all’allegato 1 della direttiva trasparenza fatturazione, che consenta all’utente finale di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di acqua, con riferimento almeno agli ultimi quattro periodi per cui sono disponibili consumi effettivi (art. 9);
  - l’indicazione della presenza di un impianto di depurazione e del suo stato di attività (art. 11, comma 3);
  - le modalità con cui l’utente finale può ottenere le informazioni relative ai livelli di qualità garantiti dal gestore nel rispetto della normativa vigente, ai livelli di qualità raggiunti l’anno precedente e alla carta dei servizi in vigore; alla composizione analitica dell’acqua distribuita; alle condizioni contrattuali di fornitura in vigore; alle procedure di reclamo (art. 12, comma 1).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con nota del 24 settembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 26564), la CSEA ha trasmesso all’Autorità la “*Relazione concernente gli adempimenti del Comune di Pozzuoli relativamente al Conto per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione – Componente Tariffaria UII – istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali con deliberazione AEEGSI 6/2013/R/com*” (di seguito: Relazione della CSEA) successivamente integrata con nota del 6 marzo 2019 (acquisita con prot. Autorità 5746);
- dall’esame della predetta documentazione è emerso che in violazione dell’articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr il Comune di Pozzuoli, gestore del SII entro l’omonimo centro cittadino, ricompreso nell’ambito territoriale unico regionale della Campania (Ambito Distrettuale Napoli) avrebbe applicato la componente UII agli utenti finali solo a far data dalla fatturazione relativa al periodo 1/2017 del novembre 2017, recuperando gli

importi relativi alle annualità 2013-2016 con un unico conguaglio inserito nella medesima fatturazione (Relazione della CSEA, punto 2 della *check list* e fatture allegate alla Relazione della CSEA nonché file *excel* “Mc fatturati ed importi riscossi dal 2013 al 2017 allegato alla nota del 6 marzo 2019 della CSEA);

- dell’analisi dei documenti di fatturazione allegati alla predetta Relazione della CSEA, è emerso, altresì, che i documenti di fatturazione emessi dal Comune di Pozzuoli sarebbero in contrasto con le prescrizioni della Direttiva trasparenza fatturazione poiché, in particolare:
  - in violazione dell’art. 4, comma 3 (in vigore fino al 31 dicembre 2016), non era indicato il consumo annuo dell’utente finale;
  - in violazione dell’art. 4, comma 3 (in vigore dall’1° gennaio 2017), non è indicato il numero minimo di tentativi di raccolta annui e il consumo medio annuo così come definiti dal TIMSII;
  - in violazione dell’art. 9, comma 1, non è riportata l’indicazione comparativa dei consumi in forma grafica che consenta all’utente di valutare le variazioni dei consumi giornalieri d’acqua;
  - in violazione dell’art. 11, comma 3, nel quadro di sintesi non sono riportate le informazioni ivi richieste in merito agli impianti di depurazione;
  - in violazione dell’art. 12, comma 1, non sono indicate le modalità con cui l’utente può ottenere informazioni in merito ai livelli di qualità garantiti dal gestore nel rispetto della normativa vigente, ai livelli di qualità raggiunti l’anno precedente e alla Carta dei servizi in vigore, ai livelli di qualità del servizio, alla qualità dell’acqua, alle condizioni contrattuali di fornitura e alle procedure di reclamo.
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alle contestazioni in merito alla trasparenza della fatturazione siano cessate, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali ad una esatta conoscenza dei consumi e dei servizi resi dal gestore;
- eventuali importi applicati ai clienti finali dal Comune di Pozzuoli relativi alla componente tariffaria UI1 e non versati alla CSEA potranno essere oggetto di procedura di accertamento e riscossione da parte della stessa CSEA nei termini previsti dell’articolo 24, commi 4 e 5, della deliberazione 6/2013/R/com.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti del Comune di Pozzuoli

## **DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti del Comune di Pozzuoli per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4**bis**, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4**bis**, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Comune di Pozzuoli (Codice Fiscale 00508900636) mediante PEC all'indirizzo [info@pec2.comune.pozzuoli.na.it](mailto:info@pec2.comune.pozzuoli.na.it), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali mediante PEC all'indirizzo [acqua@pec.csea.it](mailto:acqua@pec.csea.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

12 marzo 2019

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*